

FASCICOLO INFORMATIVO

(mod. 001000002)

“SKIPPERASSICURATO”

natanti

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

1) Nota Informativa al Contraente comprensiva del Glossario;

2) Condizioni di Assicurazione;

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

AVVERTENZA

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.



NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA E' REDATTA SECONDO LO SCHEMA PREDISPOSTO DALL'ISVAP, MA IL SUO CONTENUTO NON E' SOGGETTO ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL'ISVAP. IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.

Sia attraverso il sito internet dell'Impresa (www.antonvenetassicurazioni.it), sia presso i punti vendita è possibile ottenere il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato. Il preventivo è redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa, in forza del tipo di veicolo e delle sue caratteristiche tecniche e in base alla formula contrattuale scelta dal cliente tra quelle offerte dall'Impresa.

Di norma il preventivo ha una validità di almeno 60 giorni; se però la durata residua della tariffa di riferimento è inferiore a tale termine (60 giorni), la scadenza del preventivo coincide con quella della tariffa di riferimento. In questa ipotesi l'assicurato può richiedere un preventivo anche sulla base della nuova tariffa.

E' pertanto importante prestare attenzione alla data di scadenza riportata su ogni singolo preventivo.

A. Informazioni sull'Impresa di Assicurazione

Art. 1. Informazioni generali

- Antoniana Veneta Popolare Assicurazioni S.p.A., società soggetta all'attività congiunta di direzione e coordinamento di Allianz S.p.A. e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Largo Ugo Imeri 1, 34123 – Trieste
- Recapito telefonico: +39 040 311822
- Sito Internet: www.antonvenetassicurazioni.it
- Indirizzo di posta elettronica: info@antonvenetassicurazioni.it
- Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 06/08/1991 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.191 del 16/08/1991 ed iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione n. 1.00098.

Art. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il Patrimonio netto della Società è pari a euro 11.000.000.

La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a euro 13.000.000

La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari a euro 1.000.000.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 221,7 % e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2010.

Si precisa, inoltre, che gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet www.antonvenetassicurazioni.it.

B. Informazioni sul Contratto

Art. 3. Coperture assicurative offerte

Le informazioni che seguono hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti del contratto.

Contenuto della Polizza

L'Impresa assicura i rischi della responsabilità civile per i quali l'assicurazione è obbligatoria. Pertanto s'impegna a pagare, nei limiti concordati, le somme dovute per il risarcimento dei danni (interessi e spese compresi) involontariamente provocati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante/imbarcazione descritto in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla navigazione o giacenza del natante/imbarcazione in acque private.

Forme Tariffarie

Formula "Premio fisso": prevede un premio fisso anche nel caso di sinistri.

AVVERTENZA - Limitazioni ed esclusioni

L'assicurazione non è operante:

se il conducente non è abilitato alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore;

nel caso di natante/imbarcazione adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;

nel caso di natante/imbarcazione con "autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19.11.92, n. 566)", se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'autorizzazione;
nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
nel caso di rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del natante/imbarcazione a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di regate veliche

ATTENZIONE

Le esclusioni evidenziate non sono operative per i veicoli oggetto del presente documento; sono state inserite per una riproduzione fedele e completa del testo delle condizioni di assicurazione di riferimento.

AVVERTENZA - Azione di rivalsa

Nei predetti casi, l'assicuratore - risarcito il terzo danneggiato - ha diritto di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti dell'assicurato, ossia di agire anche giudizialmente per ottenere dal medesimo il rimborso totale o parziale delle somme pagate.

La garanzia non è inoltre operante per mancato pagamento del premio: in questo caso, infatti, l'Impresa considera il contratto valido ed efficace fino al 15° giorno successivo alla data di scadenza del pagamento; ogni sinistro provocato dopo tale termine è considerato non in copertura. Per questa fattispecie è opportuno consultare l'articolo 1901 del codice civile.

Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo delle condizioni "*Facoltà di Rivalsa*" della Responsabilità Civile Natanti.

AVVERTENZA - Rinnovo del contratto, termini e modalità per l'esercizio della disdetta

Il contratto, avente normale scadenza annuale, in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno 15 giorni prima della scadenza annuale, si intende tacitamente rinnovato per una durata pari ad un ulteriore anno. In caso di disdetta la garanzia cessa alla scadenza del contratto stesso e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901, secondo comma Codice Civile.

Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo delle condizioni "*Rinnovo del contratto*" delle condizioni generali Natanti.

Art. 4. Soggetti esclusi dalla garanzia

Così come disciplinato dalla legge, non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro; egli potrà comunque essere risarcito dall'assicuratore del responsabile del sinistro.

Non risultano inoltre garantiti, in caso di danni alle cose, i seguenti soggetti:

1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario, nel caso di veicolo concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti del conducente e dei soggetti di cui al precedente punto 1, nonché i parenti ed affini entro il terzo grado dei predetti soggetti, se convivano con questi o siano a loro carico.

Ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2.

Art. 5. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

AVVERTENZA

Se il contraente, al momento della stipulazione del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente non comunica ogni variazione delle circostanze che comporta un aggravamento del rischio, il pagamento dell'indennizzo - fatti salvi i diritti dei terzi - non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.

Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo delle condizioni "*Dichiarazioni Relative alle Circostanze del Rischio - Aggravamento di Rischio*" delle condizioni generali Natanti

Art. 6. Premi

Periodicità del premio

Il premio assicurativo rappresenta il corrispettivo in denaro pagato dal contraente all'assicuratore per ottenere da quest'ultimo, in caso di sinistro, l'impegno di risarcire il danno entro i limiti convenuti.

Il premio o la prima rata di premio si paga alla consegna della polizza; i premi successivi vanno pagati alle scadenze previste, dietro rilascio di quietanza emessa dall'Impresa, nella quale sia indicata la data del pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il premio è determinato tenendo in considerazione i parametri di personalizzazione sia oggettiva (caratteristiche del veicolo) sia soggettiva (dati relativi al proprietario) previsti dalla tariffa vigente, ed è comprensivo degli importi delle provvigioni che l'Impresa riconosce ai propri intermediari.

Mezzi di pagamento

Il contraente può utilizzare a titolo di versamento dei premi assicurativi i seguenti mezzi di pagamento:

assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;

ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1

denaro contante.

AVVERTENZA - Risoluzione anticipata del contratto

Per maggior dettaglio dei casi di risoluzione anticipata del contratto a seguito di vendita, conto vendita, furto o rapina del natante assicurato si rinvia agli articoli "Trasferimento della Proprietà del Natante/Imbarcazione" e "Risoluzione del Contratto per il Furto del Natante/Imbarcazione" delle condizioni generali di polizza Natanti.

Art. 7. Recesso

Adeguamento del premio

L'Impresa può rinnovare il contratto con condizioni di premio diverse rispetto a quelle convenute per l'anno precedente. Le indicazioni del nuovo premio sono disponibili presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto entro i termini di legge. In questo caso possono verificarsi due possibilità:

- a) rinnovo del contratto con aumento del premio (esclusa la variazione per modifica classe di merito)
se il contraente comunica di non accettare le nuove condizioni di premio oppure, senza alcuna comunicazione non paga il nuovo premio, il contratto si intende risolto di diritto alla sua naturale scadenza; in questo caso l'Impresa mantiene operante la polizza fino alla data di decorrenza del nuovo contratto e comunque non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza della polizza;
- b) rinnovo del contratto senza aumento del premio (esclusa la variazione per modifica classe di merito)
il tacito rinnovo del contratto può essere evitato con invio di disdetta - formulata da una delle parti - con preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla scadenza; in questo caso non si applica a favore dell'Assicurato il termine di tolleranza di 15 giorni di mora previsto dell'articolo 1901, 2° comma del Codice Civile.

Aumento superiore all'inflazione

Nel caso in cui la variazione tariffaria sia superiore al tasso programmato di inflazione, l'Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto fino al giorno di scadenza della polizza mediante comunicazione scritta da inoltrarsi all'Impresa o all'intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza, con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano oppure telefax; in questo caso si applica a favore dell'Assicurato il termine di tolleranza di 15 giorni di mora previsto dell'articolo 1901, 2° comma del Codice Civile.

Art. 8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Per legge, i diritti nascenti dal contratto assicurativo vengono meno, se non adeguatamente esercitati, in due anni (art. 2952 del Codice Civile).

Art. 9. Regime fiscale

Per il trattamento fiscale applicato ai premi delle garanzie presenti sul contratto, si rinvia al prospetto di liquidazione fiscale riportato sul preventivo e sullo stampato di polizza.

C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

Art. 10. Procedura per il risarcimento del danno

AVVERTENZA - Termini per la denuncia del sinistro

La denuncia di sinistro va inoltrata all'Impresa nel più breve tempo possibile dalla data di avvenimento dello stesso compilando l'apposito modulo di constatazione amichevole di incidente (modello CAI), nel quale vanno indicati tutti gli elementi utili, ed in particolare: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro, modalità di accadimento dello stesso, targhe degli autoveicoli coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi conducenti, estremi delle coperture assicurative dei medesimi veicoli.

Il danneggiato può richiedere il risarcimento dei danni materiali e fisici subiti in un sinistro all'assicuratore del veicolo del responsabile o al proprio assicuratore, avvalendosi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli 148, 149 e 150 del decreto legislativo 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private).

Si ricorda che il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato in un sinistro stradale è di **due anni**.

Art. 11. Accesso agli atti dell'Impresa

L'Impresa è tenuta a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. L'esercizio del diritto non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenzino indizi o prove di comportamenti fraudolenti.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato dal momento in cui l'avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta a titolo di risarcimento, o dei motivi per i quali non si ritiene di formulare offerta o ancora nel caso di mancata offerta o mancata comunicazione del diniego dell'offerta:

- a) decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danno a cose e se il modulo di denuncia del sinistro è stato sottoscritto da tutti i conducenti dei veicoli;
- b) decorsi sessanta giorni dalla medesima data se si tratta di danno a cose, in assenza del sopraccitato requisito;
- c) decorsi novanta giorni se il sinistro ha causato lesioni personali;
- d) in ogni caso, decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del sinistro.

Nel caso in cui l'impresa, dopo avere ricevuto una richiesta di risarcimento incompleta, richieda agli interessati le necessarie integrazioni entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, i termini suindicati per l'esercizio del diritto decorrono dalla data di ricezione da parte dell'impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti.

L'interessato che ne abbia titolo deve inviare richiesta scritta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telefax o mediante consegna a mano, all'Impresa di assicurazione che ha effettuato i procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni in relazione ai quali si chiede l'accesso.

Art. 12. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e.mail) a **Antonveneta Assicurazioni – Servizio Clienti - Corso Italia n. 23, 20122 Milano – Numero Verde 800686868 - Fax 02 72169292 – Indirizzo e.mail: info@allianz.it.**

Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'**ISVAP, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.745 – 06.42133.353**, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo riscontro.

Resta salva comunque per il contraente/assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente/assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il contraente/assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), oppure, se il contraente/assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'Isvap che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al contraente/assicurato stesso.

Antoniana Veneta Popolare Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO: 01/08/2011



ANTONVENETA ASSICURAZIONI

GLOSSARIO

Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del natante/imbarcazione; come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte.

Assicurato: soggetto destinatario delle prestazioni assicurative.

Assicurazione: insieme di garanzie prestate all'assicurato tramite la polizza

Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Disdetta: atto con cui il contraente o l'Impresa comunicano la volontà di far cessare il rapporto.

Franchigia: quota parte prestabilita del danno risarcibile, che rimane a carico dell'assicurato nel contratto.

Impresa o Compagnia: Antoniana Veneta Popolare Assicurazioni S.p.A.

Legge: si intende il Codice delle Assicurazioni Private, decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in S.O. n. 163 della Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, per la parte concernente l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti, nonché eventuali precedenti leggi e regolamenti tuttora vigenti.

Massimale: limite economico massimo entro il quale l'Impresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Polizza: documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio: prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza.

Quietanza: ricevuta di avvenuto pagamento del premio emessa dall'Impresa.

Regolamento: il Regolamento di esecuzione della predetta Legge (decreto legislativo 7 settembre 2005, nonché eventuali precedenti leggi e regolamenti tuttora vigenti).

Rischio: eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone

Rivalsa (azione di rivalsa): diritto dell'Impresa di richiedere all'assicurato il rimborso di quanto pagato, nei casi previsti da determinate pattuizioni.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Tariffa: la tariffa dell'impresa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Edizione dicembre 2010

Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Responsabilità Civile Natanti

Art. 1. Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa assicura i rischi della responsabilità civile per i quali l'assicurazione è obbligatoria. Pertanto s'impegna a pagare, nei limiti concordati, le somme dovute per il risarcimento dei danni (interessi e spese compresi) involontariamente provocati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante/imbarcazione descritto in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla navigazione o giacenza del natante/imbarcazione in acque private.

L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle "Garanzie Aggiuntive" di cui all'articolo 5, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate.

I massimali indicati nel contratto sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Garanzie Aggiuntive".

Art. 2. Danni a Cose ed Animali di Terzi su Natanti/Imbarcazioni ad Uso Privato

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante/imbarcazione a cose ed animali di terzi.

L'assicurazione è stipulata con una franchigia assoluta per ogni sinistro nella seguente misura:

euro 80,00	per natanti/imbarcazioni con potenza fiscale fino a 90 CV	ad uso privato o adibiti alla navigazione da diporto
euro 160,00	per natanti/imbarcazioni con potenza fiscale di oltre 90 CV	

L'Impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante/imbarcazione.

Art. 3. Esclusioni

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di natante/imbarcazione adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di natante/imbarcazione con "autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19.11.92, n. 566)", se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'autorizzazione;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
- nel caso di rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del natante/imbarcazione a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di regate veliche.

Art. 4. Limiti di Navigazione

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei paesi europei.

Art. 5. Garanzie Aggiuntive – non comprese nell'assicurazione obbligatoria

Le coperture possono essere estese alle sottoelencate Garanzie Aggiuntive. Queste saranno operanti solo se risultino espressamente richiamate in polizza le relative Clausole "A", "B", "C", "D", "E".

A. Natanti /Imbarcazioni adibiti a scuola guida

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore e l'allievo conducente anche quando è alla guida.



B. Danni a cose ed animali di terzi su Natanti/Imbarcazioni adibiti al trasporto pubblico di persone

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante/imbarcazione a cose ed animali di terzi. L'assicurazione è stipulata con una franchigia assoluta per ogni sinistro nella misura di euro 80,00.

L'Impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante/imbarcazione o alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate, salvo il disposto delle Garanzie Aggiuntive "C" o "D".

C. Danni a cose di terzi trasportati su Natanti/Imbarcazioni adibiti al trasporto pubblico di persone

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante/imbarcazione agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi danaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di euro 100,00 per ogni persona danneggiata.

D. Danni a cose ed animali di terzi e danni a cose di terzi trasportati su Natanti/Imbarcazioni adibiti al trasporto pubblico di persone**I. Danni a cose ed animali di terzi**

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante/imbarcazione a cose ed animali di terzi.

L'assicurazione è stipulata con la franchigia assoluta di euro 80,00 per ogni sinistro.

L'Impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante/imbarcazione

II. Danni a cose di terzi trasportati su natanti/imbarcazioni adibiti al trasporto pubblico di persone

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante/imbarcazione agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi danaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di euro 100,00 per ogni persona danneggiata.

E. Attività idrosportiva; traino di paracadute ascensionale o di deltaplano

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività di traino.

Art. 6. Trasferimento della Proprietà del Natante/Imbarcazione

Il trasferimento di proprietà del natante/imbarcazione comporta la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chieda che il contratto sia reso valido per altro natante/imbarcazione di sua proprietà:

A. Sostituzione con altro natante/imbarcazione di sua proprietà

Nel caso di alienazione del natante/imbarcazione assicurato, l'alienante può chiedere che la polizza stipulata per detto natante/imbarcazione sia resa valida per altro natante/imbarcazione di sua proprietà.

In questo caso:

- è necessaria la restituzione del certificato e del contrassegno relativi al natante/imbarcazione alienato;
- se ciò comporta una variazione del premio, si procede al conguaglio.

B. Cessione del contratto

Nel caso di trasferimento di proprietà del natante/imbarcazione assicurato, che comporti la cessione del contratto di assicurazione, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Impresa, la quale, previa restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice, rilasciando i predetti nuovi documenti.

Il cedente è tenuto al pagamento dei premi fino al momento di detta comunicazione.

Non sono ammesse variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso natante/imbarcazione il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

C. Risoluzione del contratto

Quando non si verificano le ipotesi di cui ai precedenti punti a) e b) il contratto si risolve senza restituzione del premio dal giorno in cui vengono restituiti il certificato di assicurazione ed il contrassegno.

Art. 7. Risoluzione del Contratto per il Furto del Natante/Imbarcazione

In caso di furto del natante/imbarcazione il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve darne notizia all'Impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto stesso.

L'Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla risoluzione del contratto.

Art. 8. Denuncia di Sinistro

La denuncia del sinistro deve contenere il numero della polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e le copie degli atti giudiziari relativi al sinistro.

Nel caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro, o di mancato invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato, ai sensi degli articoli 1913 e 1915 del Codice Civile.

Art. 9. Gestione delle Vertenze

L'Impresa assume, se e fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino alla tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano designati dalla stessa né risponde di multe, ammende e spese di giustizia penali.

Art. 10. Facoltà di Rivalsa

L'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato nei casi previsti dagli artt. 3 (Esclusioni), 16 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento di rischio) ed in tutti gli altri casi in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge 990/69, in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 11. Rinnovo del Contratto

Salvo quanto previsto dagli artt. 12 (Adeguamento del premio) e 13 (Modifica delle Condizioni Generali di Assicurazione), in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è tacitamente rinnovato di anno in anno per una durata pari a 12 mesi.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua durata residua, esso non si considera di durata inferiore all'anno, pertanto, alla sua scadenza, si applica quanto previsto dal primo comma.

Art. 12. Adeguamento del Premio

Al momento del rinnovo del contratto l'Impresa ha la facoltà di modificare le condizioni di premio.

Le indicazioni riguardo il nuovo premio sono messe a disposizione presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

Nel caso in cui il Contraente comunichi di non accettare le nuove condizioni di premio entro il quindicesimo giorno dopo la scadenza, il contratto si intende risolto di diritto alla sua naturale scadenza.

Nel caso in cui il Contraente non dia alcuna comunicazione e non proceda al pagamento del nuovo premio nel termine di cui al comma precedente, il contratto sarà risolto di diritto.

Al fine di consentire al Contraente di stipulare un contratto con altra compagnia, l'Impresa manterrà operanti le garanzie prestate sino alla data di effetto della nuova polizza, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Art. 13. Modifica delle Condizioni Generali di Assicurazione

L'Impresa ha la possibilità di rinnovare il contratto con Condizioni Generali di Assicurazione diverse da quelle originariamente pattuite.

Le nuove Condizioni sono messe a disposizione presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

L'accettazione delle nuove Condizioni deve essere sottoscritta dal Contraente e restituita all'Impresa.

Nel caso in cui il Contraente comunichi di non accettare le nuove Condizioni Generali di Assicurazione entro il quindicesimo giorno dopo la scadenza, il contratto si intende risolto di diritto alla sua naturale scadenza.

Al fine di consentire al Contraente di stipulare un contratto con altra compagnia, l'Impresa manterrà operanti le garanzie prestate sino alla data di effetto della nuova polizza, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Art. 14. Pagamento del Premio

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste, contro rilascio di quietanza emessa dalla Direzione dell'Impresa, che indichi la data del pagamento e rechi la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento di tutte le somme dovute dal Contraente in forza del presente contratto deve essere eseguito nella sede legale dell'Impresa, salva al Contraente stesso la facoltà di liberarsi purché entro il termine di scadenza dell'obbligazione, se del caso prolungato ai sensi dell'art. 1901 secondo comma, Codice Civile, con pagamento eseguito presso l'Agente per il tramite del quale il contratto stesso è stato concluso.

Art. 15. Rinvio alle Norme di Legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.

Art. 16. Dichiarazioni Relative alle Circostanze del Rischio – Aggravamento di Rischio

Qualora il Contraente, al momento della stipulazione del contratto, renda dichiarazioni inesatte o incomplete relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente ometta di comunicare ogni variazione delle circostanze che comporti un aggravamento del rischio, il pagamento dell'indennizzo - fatti salvi i diritti dei terzi - non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.

Art. 17. Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO: 01/12/2010